



PROCEDURA PER
LA DISCIPLINA
DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE

Approvata in data 23 giugno 2021 dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Piovan S.p.A. (“**Piovan**” o la “**Società**”) in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con deliberazione n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento OPC**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del Regolamento OPC forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010¹, e individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di società controllate (le “**Società Controllate**”) ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

ARTICOLO 2

Definizioni

2.1 Nella presente Procedura si intendono per:

- a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce;
- b) “**Amministratori non Correlati**”: gli Amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
- c) “**Codice di Corporate Governance**”: il Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. di tempo in tempo vigente, al quale la Società aderisce;
- d) “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato di cui al successivo Articolo 5;
- e) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le Società Controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- f) “**Indici di Rilevanza**”: gli indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento OPC per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;

¹ La Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 è consultabile sul sito *internet* della Consob (www.consob.it).

- g) **“Interesse Significativo”**: si intende l’interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione o dalla mancata realizzazione di un’Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate e le società collegate;
- h) **“Operazione/i con Parte/i Correlata/e”** ovvero **“Operazione/i”**: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali (adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002) di volta in volta vigenti²;
- i) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore complessivo, per singola operazione, non superiore a Euro 250.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica) o di Euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona fisica);
- j) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 al Regolamento OPC;
- k) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- l) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto della Società;
- m) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo Articolo 3;
- n) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento recante disposizioni in materia di emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- o) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento OPC, al quale si rinvia comunque per ogni maggior dettaglio.

² Si riporta in Appendice un estratto delle definizioni di “operazioni con parti correlate” e “parti correlate” ai sensi del principio contabile IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali. L’Appendice si intenderà aggiornata automaticamente per riflettere le modifiche dei principi contabili di riferimento, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura.

ARTICOLO 3

Individuazione delle Parti Correlate

- 3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali (adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002) di volta in volta vigenti.³
- 3.2 Il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa.
- 3.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento OPC, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del precedente Articolo 3.1.

ARTICOLO 4

Registro delle Parti Correlate e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 4.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 3 (il "**Registro Parti Correlate**").
- 4.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono curati dalla Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, d'intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società.
- 4.3 La Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che eventualmente controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale delle informazioni relative agli stretti familiari, alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole, tutti come individuati ai sensi del precedente Articolo 3.1.
- 4.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che eventualmente controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società qualsiasi variazione e/o aggiornamento rilevante in relazione ai soggetti ad essi correlati. In ogni caso, la Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società provvede ad aggiornare il Registro Parti Correlate con periodicità almeno semestrale.
- 4.5 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società:

³ Si veda nota 2.

(i) individua periodicamente i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A, e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli Indici di Rilevanza; e

(ii) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salvo ricorra un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 13.

ARTICOLO 5

Comitato Parti Correlate

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito "**Comitato Parti Correlate**") composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti. I componenti il Comitato Parti Correlate vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Parti Correlate è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato Parti Correlate. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.
- 5.2. Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare che le funzioni del Comitato Parti Correlate siano svolte da uno degli altri comitati già costituiti al proprio interno, a condizione che vengano rispettati i requisiti di composizione e di funzionamento previsti dal presente Articolo 5.
- 5.3 Nel caso in cui non siano presenti almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere relative all'adozione e alle modifiche della Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 5.4 Qualora non siano presenti almeno tre Amministratori Indipendenti, ovvero qualora, in relazione ad una determinata Operazione, uno o più componenti del Comitato Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento a tale specifica Operazione, lo stesso, o gli stessi, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il parere relativo a tale specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, dovrà essere rilasciato dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale, ovvero da un esperto indipendente.

5.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5.6 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla Procedura, dal Regolamento OPC e dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in particolare, (i) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, viene coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; (ii) esprime il proprio parere motivato vincolante sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza circa l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, e tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate; (iii) esprime il proprio parere motivato non vincolante sulle Operazioni di Minore Rilevanza circa l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, e tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate.

Inoltre, il Comitato Parti Correlate esprime il proprio parere preventivo sull'approvazione e sulle modifiche della Procedura, nonché sulle proposte da sottoporre all'Assemblea della Società in merito ad eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della Procedura OPC.

Il Comitato Parti Correlate, se necessario, supporta altresì le funzioni aziendali competenti nelle verifiche preliminari relative all'individuazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura e della normativa vigente di tempo in tempo.

5.7 Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono agendo quali presidi alternativi ai sensi del presente Articolo 5 e del Regolamento OPC, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta (di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse), anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato Parti Correlate, agendo quali presidi alternativi ai sensi del presente Articolo 5 e del Regolamento OPC) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

5.8 L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'operazione. L'esperto indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina, motivando le eventuali ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la Società, i soggetti che eventualmente controllano la Società medesima, le Società Controllate o sottoposte al comune controllo della Società e/o

gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Il Comitato Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza di tale esperto, tenendo conto delle previsioni di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC.

ARTICOLO 6

Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe

- 6.1 Le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea sono approvate e/o eseguite dal Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati o dagli altri soggetti competenti per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le deleghe e le regole di governo societario adottate dalla Società.
- 6.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato o altri soggetti competenti ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astengono dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le operazioni effettuate a condizioni non di Mercato sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, salvo che si tratti di materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.
- 6.4 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'Operazione⁴ devono astenersi dalla votazione sull'approvazione della stessa.

ARTICOLO 7

Esame dell'Operazione ed informativa al Comitato Parti Correlate

- 7.1 I soggetti competenti che intendono effettuare un'operazione, prima di avviarne le trattative, devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel Registro Parti Correlate, verificando – eventualmente informando anche il Presidente del Comitato Parti Correlate – se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nel Registro Parti Correlate.
- 7.2 Salvo che l'operazione rientri tra le operazioni esenti ai sensi del successivo Articolo 13, il soggetto competente che intende compiere un'operazione, individuata ai sensi del precedente comma, informa tempestivamente il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate della Società, comunicando (i) l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione, (ii) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione verificata sulla base di quanto previsto dal Registro Parti Correlate, (iii) la tipologia, l'oggetto, le condizioni economiche anche di massima e la tempistica stimata dell'operazione; (iv) le ragioni dell'operazione; e (v) eventuali altre operazioni concluse con

⁴ Intendendosi per tali gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. L'informativa da fornire a cura del soggetto competente che intende compiere un'operazione può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva ed integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Il Comitato Parti Correlate può sottoporre richieste di approfondimento e chiarimento.

7.3 Ricevuta la comunicazione, il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate, con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società, anche consultandosi con il Comitato Parti Correlate, effettua le verifiche necessarie e valuta se (a) l'operazione proposta rilevi quale Operazione con Parte Correlata ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza; o se (b) l'operazione proposta rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura ai sensi del successivo Articolo 13.

7.4 Qualora, in esito alle verifiche compiute ai sensi del precedente Articolo 7.3, ricorra un'Operazione con Parte Correlata e l'operazione proposta non rientri in nessun caso di esenzione, il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate della Società, con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società, avvia tempestivamente gli adempimenti previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente e consegna tempestivamente al Comitato Parti Correlate una relazione scritta contenente una sintesi dell'Operazione e tutti gli elementi per valutare le ragioni, i termini e le condizioni dell'Operazione, indicando in particolare:

- (i). la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione;
- (ii). la natura della correlazione;
- (iii). se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
- (iv). le condizioni e i termini dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle condizioni economiche e delle modalità di determinazione e i termini di pagamento del corrispettivo;
- (v). l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
- (vi). le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e
- (vii). tutta la documentazione disponibile relativa all'Operazione.

ARTICOLO 8

Procedure relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati

- 8.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sottoposte esclusivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera al riguardo nel rispetto della Procedura, dal Regolamento OPC e dalla normativa di tempo in tempo vigente, previo parere motivato favorevole e vincolante del Comitato Parti Correlate – che interviene nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente Articolo 5.7 – sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando puntualmente, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento eventualmente esercitata sulla Società, le ragioni e la convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Gli Amministratori esecutivi della Società, comunicano preventivamente le Operazioni di Maggiore Rilevanza, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate della Società e alla Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società, che ne informano il Comitato Parti Correlate.
- 8.2 Nel caso di Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate o gli altri soggetti indicati nell'Articolo 5.4 inviano – previa ricezione da parte delle competenti funzioni aziendali di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere – al Consiglio di Amministrazione (e/o ad all'organo delegato o altro soggetto competente a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche Operazioni), prima dell'approvazione dell'Operazione, il proprio motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione medesima, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando puntualmente, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento eventualmente esercitata sulla Società, le ragioni e la convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 8.3 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Parti Correlate ovvero degli

Amministratori Indipendenti consultati è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

- 8.4 Il parere di cui ai precedenti Articoli 8.1 e 8.2 è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate, ed è trasmesso da quest'ultimo, salvo comprovate ragioni (ivi incluse eventuali richieste di approfondimento e chiarimento formulate dal Comitato Parti Correlate), entro 3 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione. Il Comitato Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione. Alla riunione possono essere invitati a partecipare, su indicazione del Presidente, altri componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale, il responsabile della funzione legale, il presidente dell'organismo di vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, i dirigenti e responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle Società Controllate ovvero altri esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza sia ritenuta necessaria o utile dal Comitato Parti Correlate in relazione all'Operazione.
- 8.5 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'Operazione⁵ saranno tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa, e i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di altri amministratori o soggetti muniti di delega, le informazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni sono fornite dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 12.
- 8.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'operazione;
 - b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

⁵ Intendendosi per tali gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

- d) se l'operazione supera o meno gli Indici di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate ovvero degli Amministratori Indipendenti consultati.

ARTICOLO 9

Operazioni di competenza dell'Assemblea

- 9.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere previsto dai precedenti Articoli 8.1 e 8.5 in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 9.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 9.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Operazione – ove previsto dallo Statuto della Società e fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate

- 10.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia posta in essere da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta autonoma, in adesione a raccomandazioni del Codice di Corporate Governance o

per prescrizioni di legge o regolamento, esami o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.

- 10.2 Il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7 e 8 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate autonomamente compiute dalle Società Controllate.
- 10.3 Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società:
- (i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
 - (ii) entro 3 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli Indici di Rilevanza, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno uno degli Indici di Rilevanza.

ARTICOLO 11

Delibere quadro

- 11.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società. In tal caso le delibere quadro:
- a) dovranno avere una efficacia temporale non superiore a 1 anno; e
 - b) dovranno riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 11.2 Le delibere quadro devono essere adottate nel rispetto delle previsioni di cui al precedente Articolo 11.1, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito dell'informativa periodica sull'andamento della gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.

- 11.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera quadro superi taluno degli Indici di Rilevanza.
- 11.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

ARTICOLO 12

Adempimenti successivi all'esecuzione delle Operazioni e informativa al pubblico e alla Consob

- 12.1 In conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 5 del Regolamento OPC, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC, a cui dovranno essere allegati gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate ovvero degli Amministratori Indipendenti così come gli eventuali pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.
- 12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce al Comitato Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società del compimento di specifiche operazioni), incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 11.
- 12.3 In particolare, devono essere comunicate al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione le variazioni alle Operazioni eventualmente introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'operazione.
- 12.4 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti articoli sono altresì fornite al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società.
- 12.5 I soggetti che, all'esito degli adempimenti disciplinati dalla Procedura, hanno concluso Operazioni con Parti Correlate comunicano tempestivamente al Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate e al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società le Operazioni eseguite. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società cura la comunicazione alla Segreteria degli Affari legali e Societari per l'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate.

12.6 Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto dei termini ivi previsti.

ARTICOLO 13

Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura

- 13.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società.
- 13.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo. Tale esclusione non si applica nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società che, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate a tal fine.
- 13.3 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza.
- 13.4 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
 - b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente Articolo 13.1, in materia di remunerazione degli Amministratori della Società investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- (i). la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii). nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii). la remunerazione assegnata sia stata individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, la Società è tenuta agli obblighi di informativa nei confronti di Consob e del Comitato Parti Correlate di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e, *inter alia*, la stessa sarà tenuta a comunicare entro i sette giorni successivi all'approvazione dell'Operazione (i) la controparte, (ii) l'oggetto, (iii) il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché (iv) le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro, in modo tale da consentire al Comitato Parti Correlate di verificare in maniera tempestiva la corretta applicazione di tale fattispecie di esclusione;
- d) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con società collegate alla Società, a condizione che nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate.
- 13.5 Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, in casi di urgenza e conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 8 – e fermi restando gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione – a condizione che:
- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate, sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle Operazioni stesse;
 - b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile della Società;
 - c) il Consiglio di Amministrazione della Società, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. In tale ipotesi, il Collegio Sindacale della Società

riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, ovvero vengano messe a disposizione mediante inclusione nel documento informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento OPC;
 - e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 13.6 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui al precedente Articolo 10.
- 13.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce a fini valutativi e perlomeno su base annuale al Comitato Parti Correlate ovvero agli Amministratori Indipendenti consultati, con il supporto delle funzioni competenti e dei soggetti coinvolti nelle Operazioni, informazioni sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente Articolo 13 almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

- 14.1 La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate ai sensi dell'Articolo 5 della Procedura e dell'Articolo 4 del Regolamento OPC.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, di eventuali modifiche legislative e regolamentari, dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.
- 14.3 La Segreteria degli Affari Legali e Societari trasmette la Procedura, unitamente all'elenco dei soggetti inclusi nel Registro Parti Correlate, al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e alle principali funzioni aziendali della Società, nonché alle Funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (ad esempio, la Funzione di *Internal Audit* e il Collegio Sindacale).

- 14.4 La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Segreteria degli Affari Legali e Societari agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società trasmette all'organo amministrativo delle Società Controllate una comunicazione, con allegata la Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Società Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Società Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Società Controllate esercitano il controllo ai sensi della normativa applicabile.
- 14.5 Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura alle prescrizioni del Regolamento OPC e della normativa di tempo in tempo vigente, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico della Finanza.
- 14.6 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società nella sezione "*Investor Relations*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, dove viene anche fornita informazione sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nell'esercizio di riferimento nonché su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 14.7 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

APPENDICE

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'Articolo 3 della presente Procedura valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati.

“Operazione/i con Parte/i Correlata/e”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società (ovvero le Società Controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo^{6,7}.

“Parte Correlata”: una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. la Società).

Un soggetto è parte correlata alla Società:

- a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare⁸ di quella persona, se tale persona:
 1. ha il controllo⁹ o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 2. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 3. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche¹⁰ dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 1. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

⁶ IAS 24, paragrafo 9: tra tali operazioni rientrano (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

⁷ Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica (IAS 24, paragrafo 10). L'interpretazione delle definizioni di cui all'Appendice della Procedura è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁸ Si considerano “stretti familiari di una persona” quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, paragrafo 9).

⁹ I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

¹⁰ I “dirigenti con responsabilità strategiche” sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa (IAS 24, paragrafo 9).

2. un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
3. entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
4. un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
5. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
6. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
7. una persona identificata al punto (a)(1) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
8. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio¹¹.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*¹².

¹¹ IAS 24, paragrafo 9.

¹² Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).



Procedura per la disciplina delle
operazioni con parti correlate
di Piovan S.p.A.

PIOVAN S.p.A.
Via delle Industrie 16 – 30036
S. Maria di Sala VE - Italy